

Penale Sent. Sez. 4 Num. 43290 Anno 2016

Presidente: BIANCHI LUISA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udiienza: 29/09/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PESCHECHERA AGOSTINO N. IL 06/10/1940

avverso la sentenza n. 107/2011 GIUDICE DI PACE di FOGGIA, del
22/07/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli
che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensor Avv. *Diego Lorenzo Santino*, che
ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice di Pace di Foggia del 22/7/2014, Peschechera Agostino veniva condannato, in uno con il coimputato Peschechera Luigi, alla pena di 400 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 40, comma 2, 113, 590, comma 1, cod. pen. perché, in cooperazione colposa tra loro, Peschechera Luigi quale proprietario del cane di razza Corso, di nome Iron, e l'attuale ricorrente Peschechera Agostino quale detentore del predetto cane, omettendo di prestare la dovuta custodia e le dovute cautele, non impedivano che il suddetto cane, peraltro privo di museruola, aggredisse con un morso alla testa Micaletti Concetta Maria, tanto da causarle lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7. Fatto commesso con colpa generica (negligenza, imperizia ed imprudenza) e specifica (artt.2 e 3, Ordinanza del Ministero della Salute Pubblica del 12.12.2006, art.672 c.p.); reato commesso in Foggia, in data 27.3.2010, ore 9,30 circa.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello a mezzo del proprio difensore Peschechera Agostino, chiedendo riformarsi la sentenza impugnata ovvero, in subordine, rimettere gli atti al PM ex art. 521 cod. proc. pen.

L'atto di impugnazione in questione veniva trasmesso a questa Corte di legittimità dalla Corte di Appello di Foggia con ordinanza del in quanto trattasi di pronuncia non appellabile (ex art. 37 co. 2 D.lvo 274/2000???)

Il ricorrente lamenta la mancata correlazione tra il fatto per cui è intervenuta sentenza e quello contestato in imputazione. In particolare, richiamando ampi stralci delle dichiarazioni della persona offesa e delle testimonianze di Nicola Luisi, Alessio Gesualdo, Attilio Pesola, Filomena Colecchia, Roberto Paciello, contesta che si sia raggiunta la prova che le lesioni in questione siano state cagionate dal morso del cane detenuto dal ricorrente.

Chiede, pertanto la riforma della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La proposta impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Foggia del 22/7/2014 deve essere qualificata come appello, non condividendo il Collegio il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 5/2/2016 dichiarativa dell'incompetenza a decidere sull'impugnazione di quell'Ufficio e con la quale gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di legittimità.

Va dunque disposta la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il giudizio di appello.



2. Il Collegio ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento ormai di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Ciò, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015 dep. il 2016, El Hajji, Rv. 266059; sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094; sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011 - „ dep. il 2012, Calo', Rv. 252944; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013 - dep. il 2014, Di Luca, Rv. 259625, in tema di rifusione delle spese processuali; sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395; sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009 Azzato, Rv. 245454; sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; sez. 5, n. 9725 del 03/02/2009, Sansalone, Rv. 242978; sez. 2, n. 5576 del 21/01/2009, Sidoli, Rv. 243288; sez. 5, n. 38733 del 20/06/2008, Iacoi e altro, Rv. 242024; sez. 5, n. 33545 del 21/09/2006, Usai ed altro, Rv. 235226; sez. 5, n. 12609 del 2/03/2006, Dante, Rv. 234544; sez. 5, n. 9777 del 15/2/2006, Zuccaro, Rv. 234234; sez. 5, n. 45296 del 7/7/2005, Maggiani ed altro, Rv. 232716; Sez. 7, n. 19664 del 31/03/2005, Longone ed altro, Rv. 231499; sez. 5, n. 1349 del 25/11/2004, Parisi, Rv. 230205; sez. 5, n. 2271 del 18/11/2004 - dep. il 2005, Tarlarini, Rv. 230929).

Nel caso che ci occupa, l'impugnazione articola censure relative all'affermazione della responsabilità penale, sicché, nel solco dell'orientamento richiamato, l'ordinanza del Tribunale di Foggia è illegittima, mentre è corretta la qualificazione come appello data dalla parte alla propria impugnazione della sentenza del giudice di pace.

3. Non ignora il Collegio che esiste un più risalente ed ormai minoritario orientamento difforme da quello qui condiviso (e sostenuto a suo tempo dalla sez. 5, n. 39465 del 4/10/2005, Santaniello, Rv. 232379 richiamata dal Tribunale di Foggia e da Sez. 5, n. 19382 del 21/04/2005, Di Giovanni ed altri, Rv. 231498), che è stato di recente riproposto da sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544, secondo cui i due sistemi ordinamentali del giudice di pace e del codice di procedura penale esprimono assetti strutturalmente diversi e assimilabili solo

nei ristretti ambiti e limiti previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 e della clausola limitativa imposta dal sintagma "per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto" che varrebbe ad escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi.

Ne deriverebbe che tale clausola escluderebbe che possa essere richiamata la regola di chiusura ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen. e la logica (e si ribadisce non condivisibile) affermazione del principio di diritto in forza del quale sarebbe inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno.

Ebbene, come si diceva, l'indirizzo seguito dalla sentenza appena richiamata, non può essere condiviso, rimandandosi in toto all'ampia ed articolata motivazione di cui alla citata sez. 5 n. 5017/16 che il Collegio, al contrario, ritiene pienamente condivisibile.

Resta ferma, evidentemente, la possibilità per l'imputato di proporre ricorso *per saltum*, soggetto alla disciplina generale e ai limiti da essa previsti (sez. 5, n. 5098 del 6/12/2005 - dep. il 2006, Riggi ed altro, Rv. 233599), ipotesi, questa, tuttavia, che non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto l'imputato aveva proposto appello, deducendo, peraltro, questioni evidentemente di merito.

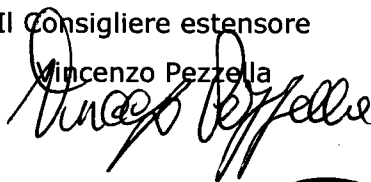
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2016

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Luisa Bianchi

